



REGOLAMENTO DI ATENEO SUL DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. n.488/2013, modificato con D.R. n.2734 del 15.6.2018 e modificato con D.R. n.485 dell'8.4.2019

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
CAPO I – ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO	
Art. 2 – Proposta di istituzione	2
Art. 3 – Domanda di accreditamento e attivazione del corso	3
Art. 4 – Requisiti per l'accREDITamento	3
Art. 5 – Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università	4
Art. 6 – Partecipazione dell'Ateneo a consorzi finalizzati all'istituzione di Dottorati	5
Art. 7 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere	6
Art. 8 – Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione	6
CAPO II – MODALITA' DI ACCESSO, DI FUNZIONAMENTO E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	
Art. 9 – Accesso al Dottorato	7
Art. 10 – Prova di ammissione al Dottorato	8
Art. 11 – Organizzazione e durata	9
Art. 12 – Scuola Superiore	10
Art. 13 – Organi	10
Art. 14 – Il Collegio dei docenti	10
Art. 15 – Il Coordinatore del Dottorato	11
Art. 16 – Conseguimento del titolo	12
Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi	13
Art. 18 – Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione mediche	14
Art. 19 – Borse di studio	14
Art. 20 – Finanziamento dei Dottorati	16
Art. 21 – Fondo di Ateneo per il funzionamento dei Dottorati	16
Capo III – NORMA FINALE	
Art. 22 – Disposizioni transitorie	17
Art. 23 – Proprietà dei risultati della ricerca e diritto di autore	17



ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 6-12 del D.M. n. 45 del 2013 ("Decreto"), disciplina:

- a) l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la durata dei corsi di Dottorato di ricerca dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (d'ora in poi "Ateneo") e/o con sede amministrativa nell'Ateneo, previo accreditamento concesso dal MIUR; le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; i diritti e i doveri dei dottorandi; le modalità di conferimento delle borse di studio;
- b) l'adesione, attraverso apposite convenzioni, di altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, nonché di imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a Dottorati istituiti dall'Ateneo;
- c) l'adesione dell'Ateneo, attraverso apposite convenzioni, a Dottorati istituiti da altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione;
- d) la partecipazione dell'Ateneo a consorzi, finalizzati all'istituzione di Dottorati, con altre Università e/o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi; il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca ordinariamente consorzabili è pari a quattro.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo è vincolata al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2, 10 e 11 del Decreto.

CAPO I - ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 2 - Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di Dottorato è fatta dalla Scuola Superiore "G. d'Annunzio" *School of Advanced Studies* (d'ora in poi "Scuola Superiore") - Struttura di Ateneo nella quale esso organizza i corsi di Dottorato, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 12 del presente Regolamento - sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti interessati, nonché da un numero di docenti che presenti i requisiti prescritti dagli artt. 4, comma 1, lett. a) e b) e 6, comma 4, del D.M. n. 45/2013 e dall'art. 14 del presente Regolamento, ai fini della costituzione del Collegio dei docenti.

2. La proposta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
- c) l'apporto in termini di docenza e la presenza di un Collegio dei docenti formato nel rispetto del disposto degli artt. 4, comma 1, lett. a) e b) e 6, comma 4, del Decreto, a seguito di invito pubblicato sul sito della Scuola Superiore;
- d) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscono la sostenibilità del corso, inclusa la possibile attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
- e) il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo, nonché le eventuali istituzioni convenzionate, di cui al precedente art. 1, lett. b), c) e d), che garantiscono la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

ART. 3 – Domanda di accreditamento e attivazione del corso

1. I corsi di Dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, ex art. 2 del D.M. n. 45/2013.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, l'Ateneo avanza al MIUR apposita domanda di accreditamento dei corsi di Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto medesimo. La domanda deve specificare per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accREDITamento, relativamente a ciascun corso di Dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accREDITamento può concernere anche corsi riferiti a singoli curricula.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano la richiesta di accREDITamento, di cui al comma 2 del presente articolo, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso, in coerenza con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, ex art. 47, co. 2, lett. j) dello Statuto e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie; le deliberazioni sono assunte sulla base della proposta fatta dalla Scuola Superiore, di cui al precedente art. 2, nonché del parere del Nucleo di Valutazione, che verifica il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento, di cui al art. 4 del Decreto.
4. L'attivazione del corso di Dottorato è disposta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

ART. 4 - Requisiti per l'accREDITamento

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 45/2013, sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di Dottorato:
 - a) la presenza di un Collegio del Dottorato composto da sedici o più docenti tra professori e ricercatori, almeno dodici dei quali professori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di Dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) o istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del Decreto, il Collegio deve essere formato nel rispetto del disposto dell'art. 4, lett. a) del Decreto medesimo; i docenti stranieri possono concorrere al numero minimo di sedici, di cui al comma 1 lett. a) del predetto articolo 4, nei seguenti casi: 1) dottorati in convenzione con Università straniera, a condizione dell'espressa indicazione dei nominativi dei docenti interessati nella convenzione medesima; 2) dottorati non in convenzione con Università straniera, sulla scorta di accordi tra l'Ateneo e l'Ateneo di appartenenza dei docenti interessati, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
 - b) il possesso, da parte dei componenti del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITamento;
 - c) per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio - calcolato a livello di Ateneo - di almeno sei borse di studio per corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio. Per i Dottorati attivati dai consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), del Decreto, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lett. c), e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Tali attività sono garantite istituzionalmente dalla Scuola Superiore.

2. La perdita di uno o più requisiti di cui al comma precedente comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di Dottorato.

3. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 4, limitatamente alle lettere a), c), d), e), f) svolta dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione Interna di Ateneo.

ART. 5 - Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. n. 45/2013, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato. Per i Dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'art. 10 del Decreto, fermo restando il rispetto del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), primo periodo del Decreto medesimo.

2. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

3. Per i professori e ricercatori di altra Università la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato dall'Ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell'Università di appartenenza.

4. In caso di adesione a Dottorati istituiti da altre Università occorre prevedere nella relativa convenzione, nel rispetto del principio generale di reciprocità, l'adeguamento dell'Ateneo alle disposizioni in materia di Dottorato della sede amministrativa esterna e concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali, nonché la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

5. L'adesione è disposta con decreto del Rettore, su proposta della Scuola Superiore, che valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti interessati, nonché da un congruo numero di docenti, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di

sviluppo della ricerca e della didattica, ex art. 47, comma 2, lett. j) dello Statuto e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

6. La proposta di adesione deve contenere, in particolare:

- a) la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
- c) l'apporto in termini di docenza e l'indicazione del responsabile locale;
- d) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscono la sostenibilità del corso, inclusa la possibile attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
- e) il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo che garantiscono la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi;
- g) le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali;
- h) l'eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

ART. 6 - Partecipazione dell'Ateneo a consorzi finalizzati all'istituzione di Dottorati

1. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di Dottorato da parte dei consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d) del D.M. n. 45/2013, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

2. Le istituzioni consorziate, ferme le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del Dottorato proposto, devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca, nonché reciprocità nella messa a disposizione delle risorse.

3. Negli accordi di istituzione o di rinnovo dei Dottorati consortili occorre prevedere, in particolare, i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi e l'attribuzione dei relativi oneri finanziari, la disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie, nonché concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali e l'eventuale possibilità di rilascio del titolo di Dottore di ricerca congiunto tra le istituzioni universitarie partecipanti al consorzio.

4. Per i Dottorati attivati dai consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

5. I consorzi disciplinano con proprio Regolamento i corsi di Dottorato nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 6-12 del Decreto.

6. La partecipazione al consorzio è disposta con decreto del Rettore, su proposta della Scuola Superiore, che valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti interessati, nonché da un congruo numero di docenti, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, ex art. 47, comma 2, lett. j) dello Statuto e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

7. La proposta di partecipazione deve contenere:

- a) la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
- c) l'apporto in termini di docenza e l'indicazione del responsabile locale;

- d) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscono la sostenibilità del corso, inclusa la possibile attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
- e) il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo che garantiscono la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi;
- g) le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali;
- h) l'eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

ART. 7 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Ateneo può attivare corsi di Dottorato, previo accreditamento, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 45/2013, con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

ART. 8 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può attivare corsi di Dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, ivi comprese pubbliche amministrazioni, nella misura in cui sia dimostrabile che svolgono dette attività; è altresì possibile attivare curricula industriali all'interno di corsi *standard*, previo accreditamento degli stessi.
2. L'Ateneo può altresì attivare corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i due percorsi, di cui sopra, stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di Dottorato. Per questi Dottorati, i Regolamenti dei corsi di Dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 5 del D. LGS. 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Le imprese convenzionate non sono tenute a garantire l'attivazione del ciclo di dottorato per un numero minimo di anni.

CAPO II - MODALITA' DI ACCESSO, DI FUNZIONAMENTO E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

ART. 9 - Accesso al Dottorato

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dai commi 9 e 10 di questo articolo e dal precedente art. 8.
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio o altra forma di finanziamento equivalente può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione delle prove di ammissione.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. La domanda di partecipazione agli eventuali posti senza borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea ante D.M 3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica/magistrale o titolo straniero idoneo, ai sensi del precedente comma 3.
5. Non possono accedere ai posti con borsa i dottorandi iscritti allo stesso o ad altro Dottorato, né i Dottori di ricerca.
6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce annualmente le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati preventivamente dai contributi per la frequenza dei corsi.
7. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato per via telematica sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR, deve indicare:
 - a) la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
 - b) i Dipartimenti, le istituzioni, le altre Università, gli enti di ricerca pubblici o privati, le imprese consorziati o convenzionati concorrenti al Dottorato;
 - c) il nominativo del Coordinatore e dei responsabili degli eventuali curricula;
 - d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi *test* riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste, per le quali vanno indicati la data, l'ora e il luogo di svolgimento, nonché le tematiche che ne costituiscono l'oggetto, anche distinte in riferimento agli eventuali curricula;
 - e) il numero complessivo dei laureati da ammettere, tenuto conto che il numero dei posti senza borsa non può essere superiore ai due terzi del numero delle borse, di cui alla successiva lettera f);
 - f) il numero di borse di studio, nonché dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del D.L. 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240 del 2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, specificando il numero di borse riservato agli eventuali temi vincolati. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di Dottorato. Le altre forme di finanziamento devono avere importo almeno equivalente a quello delle borse di dottorato, nel rispetto dei tempi di erogazione delle stesse;

- g) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio e della copertura assicurativa;
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- j) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- k) le modalità per l'iscrizione;
- l) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- m) le modalità di conseguimento del titolo;
- n) le modalità del trattamento dei dati personali.

8. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Ateneo può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure normali. Per i Dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dal precedente art. 8.

9. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

ART. 10 - Prova di ammissione al Dottorato

1. Le prove di ammissione si svolgono per valutazione dei titoli, secondo criteri scelti preliminarmente dal Collegio e specificatamente indicati nel bando, cui può accompagnarsi una prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e/o una prova orale, secondo criteri e modalità specificatamente indicati nel bando e nel rispetto degli artt. 12 -14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

2. Sono titoli valutabili:

- a) il "diploma *supplement*" della laurea (o, in sua assenza, l'elenco degli esami sostenuti nell'ambito del corso di laurea con relativa votazione);
- b) la tesi di laurea;
- c) lettere di presentazione (massimo 2), redatte in lingua italiana o inglese, e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia, esterni al collegio del Dottorato prescelto;
- d) eventuali pubblicazioni;
- e) eventuali titoli di studio post-laurea ed esperienze lavorative coerenti con il Dottorato prescelto;
- f) ogni altro titolo ritenuto pertinente dal Collegio.

3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta della Scuola Superiore, sentito il Collegio del Dottorato interessato ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le eventuali spese relative alla mobilità dei membri della Commissione sono a carico del Dottorato.

4. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 60/100, corrispondente alla valutazione di sufficienza. La Commissione redige

apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati e il loro peso nella valutazione complessiva, il punteggio attribuito a ciascun candidato e le graduatorie di merito. Nel caso in cui un Dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare il curriculum di scelta (e uno solo) e, secondo quanto deciso dal Collegio e specificatamente indicato nel bando, verrà formata una graduatoria unica per l'intero Dottorato; l'attivazione degli eventuali curricula dipenderà dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per gli specifici curricula. Nel caso un Dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, verranno formate, accanto alla graduatoria di Dottorato, graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati che abbiano superato la prova di ammissione al Dottorato e che ne abbiano fatto richiesta; qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate.

5. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione all'albo della Scuola Superiore e inserimento nel sito della stessa.

6. Le prove di ammissione devono concludersi nei termini normativamente prescritti. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro sette giorni dalla conclusione della prova di ammissione. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, previa comunicazione agli interessati. I subentranti dovranno immatricolarsi entro tre giorni dalla comunicazione.

7. Nel caso di mancata copertura di una o più borse, è prevista la possibilità di un secondo bando specificatamente rivolto alla copertura delle borse non assegnate.

8. Sono ammessi al Dottorato in soprannumero, purché idonei nel concorso di ammissione:

a) i titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti;

b) i laureati provenienti da Atenei stranieri, in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali.

9. Il Coordinatore del Collegio comunica alla Scuola Superiore, entro dieci giorni dall'inizio dell'anno accademico, l'inizio delle attività, nonché, entro il mese successivo, i nominativi dei tutori per i singoli dottorandi, nonché i nominativi dei titolari delle borse di studio assegnate. L'elenco di dottorandi e tutori sarà reso pubblico sul sito della Scuola Superiore.

ART. 11 - Organizzazione e durata

1. L'Ateneo organizza i corsi di Dottorato nella Scuola Superiore e può partecipare a Scuole di Dottorato nazionali e internazionali.

2. La titolatura del Dottorato e l'eventuale articolazione in curricula, sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento del corso.

3. Le tematiche del corso di Dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

4. I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 per la frequenza congiunta del corso di Dottorato e di un corso di specializzazione medica.

5. Salvo non sia diversamente previsto in riferimento a progetti di collaborazione comunitari e internazionali, ovvero a corsi di Dottorato industriale, in apprendistato di alta formazione o

in collaborazione con le imprese, l'avvio dei corsi di Dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

ART. 12 - Scuola Superiore

1. La Scuola Superiore è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo. Alla Scuola Superiore spettano compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni, mentre restano in capo all'Ateneo la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

2. In particolare, la Scuola Superiore:

- a) raccoglie le richieste avanzate dai soggetti interessati e propone l'istituzione dei corsi di dottorato, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, tenendo conto degli eventuali risultati pregressi, alla luce dei criteri di cui all'art. 20, comma 2, del presente Regolamento;
- b) propone agli Organi Accademici la partecipazione dell'Ateneo a Consorzi con altre Università e con enti di ricerca pubblici e privati finalizzati all'istituzione di Dottorati di ricerca, nonché a Dottorati istituiti da altre Università, previa verifica di cui alla lettera precedente;
- c) si occupa degli aspetti organizzativi dei Dottorati dell'Ateneo, nonché, per la parte che compete, di quelli in compartecipazione; in particolare cura le attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico dei dottorandi, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- d) cura gli aspetti organizzativi relativi alle attività di monitoraggio degli sbocchi professionali dei Dottori di ricerca;
- e) cura gli aspetti organizzativi relativi alle attività di internazionalizzazione, incentivando l'istituzione di Dottorati internazionali, la mobilità internazionale dei dottorandi e la presenza nei Dottorati di laureati provenienti da Università estere;
- f) cura gli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività di valorizzazione applicativa della ricerca, avvalendosi anche della Commissione *Spinoff*-Brevetti di Ateneo, in relazione alla collaborazione dei Dottorati con il sistema delle imprese e alle ricadute sul sistema socio-economico, anche ai fini del reperimento di finanziamenti esterni.

Art. 13 - Organi

1. Sono organi del corso di Dottorato di ricerca:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

Art. 14 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato. Esso è costituito da:

- a) sedici o più docenti tra professori e ricercatori, almeno dodici dei quali professori, ex art. 4, comma 1, del D.M. n. 45/2013, afferenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso ed in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari dello stesso, con particolare riferimento a quelli conseguiti negli ultimi cinque anni;

- b) nel caso di Dottorati attivati da consorzi, *ex art. 2, comma 2, lett. d)* del Decreto, da dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri, in misura non superiore al quarto;
- c) nel caso di Dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'*art. 2, comma 2, lett. b)* del Decreto, il Collegio deve essere, in ogni caso, formato in maggioranza da professori universitari;
- d) da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. Ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un'altra Università è subordinata al nulla-osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
3. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'*art. 6 della L. n. 240 del 2010*.
4. In particolare, il Collegio:
- a) nomina, al suo interno, il Coordinatore del Dottorato, nonché i responsabili degli eventuali curricula;
- b) accetta le domande di partecipazione al Collegio avanzate dai soggetti legittimati ad accedervi, previa verifica della coerenza del macrosettore di appartenenza con gli obiettivi formativi del corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del corso, *ex art. 4 del Decreto*;
- c) definisce i criteri e le modalità della valutazione dei titoli e della prova di ammissione al Dottorato e, se sono previste prove scritte e/o orali, anche con indicazione di data, ora e sede delle stesse;
- d) fornisce alla Scuola Superiore ogni informazione utile al fine di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e delle strutture umane, operative e scientifiche che garantiscono la sostenibilità del corso;
- e) nomina i tutori dei singoli dottorandi;
- f) rilascia ai dottorandi il nulla-osta a effettuare attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro i limiti massimi previsti dal D.M. 45/2013, attività di didattica integrativa;
- g) autorizza i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'estero;
- h) autorizza i dottorandi ad effettuare prestazioni di lavoro comunque coerenti con gli obiettivi del Dottorato;
- i) nomina due docenti ad esso esterni (d'ora in poi "valutatori"), chiamati a valutare l'ammissione delle tesi alla discussione pubblica;
- l) adotta il Regolamento del corso di Dottorato, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 6-12 del Decreto;
- m) delibera nelle altre materie rimesse alla sua competenza dalle norme di legge e regolamentari;
- n) propone alla Scuola Superiore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici di accesso e finale.

ART. 15 - Il Coordinatore del Dottorato

1. Il Coordinatore del Dottorato è nominato dal Collegio, al suo interno, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
2. La durata del mandato è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e ne comunica la nomina alla Scuola Superiore.
3. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede il Collegio;
 - b) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede;
 - c) comunica alla Scuola Superiore l'inizio delle attività, nonché i nominativi dei tutori per ogni singolo dottorando, nonché dei titolari delle borse di studio assegnate;
 - d) espleta le funzioni per le quali gli venga data delega da parte del Collegio.

ART. 16 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph. D. – “Philosophiae Doctor”) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato (“valutatori”) e nominati dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, che è nominata dal Rettore, su proposta della Scuola Superiore, sentito il Collegio di Dottorato interessato, ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari, anche stranieri, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di “Doctor Europaeus”, la Commissione deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.

Non possono essere componenti della Commissione i supervisori.

4. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi la Scuola Superiore provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex art. 14 del D.M. n. 45/2013. Previa autorizzazione del collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa

vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

6. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum. Il diploma originale è rilasciato a fronte del versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7. La certificazione aggiuntiva di *"Doctor Europaeus"* potrà essere rilasciata dall'Ateneo, quando sussistano le seguenti condizioni: a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei revisori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato; b) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.; c) parte della discussione in una delle lingue ufficiali dell'U.E.; d) periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'U.E.

Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si siano verificate per altro Paese non europeo, il dottorando potrà richiedere la certificazione di *"International Doctorate"* (come da Delibera del S.A. del 12.5.2015).

ART. 17 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti pubblici dal successivo comma 4 e per i dipendenti di imprese dall'art. 8 del presente Regolamento. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, master di primo e secondo livello, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto per gli iscritti ai corsi di specializzazione medica dall'art. 18 del presente Regolamento, e fatta salva ogni altra situazione autorizzata dal Ministero. Il dottorando, inoltre, non può avere impegni professionali o lavorativi, a meno che questi non gli permettano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del Dottorato nella misura richiesta e comunque previa autorizzazione del Collegio.

Tale autorizzazione è da ritenersi non necessaria nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e l'esame finale.

2. I dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente. Il mancato superamento della verifica annuale implica la mancata erogazione della borsa di studio, se goduta, e la decadenza dal Dottorato.

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n. 68.
 6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247.
 7. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità e malattia, per adozione e affidamento, per assunzione a tempo determinato/indeterminato presso la pubblica amministrazione durante il periodo di prova, per percorso di formazione per gli insegnanti, per lo svolgimento del servizio militare/civile, nonché per l'espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio e comunque per un massimo di 12 mesi. Durante i periodi di sospensione non è erogata la borsa di studio. I periodi di sospensione devono essere integralmente recuperati con modalità stabilite dal Collegio.
 8. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il Collegio di Dottorato è integrato da un rappresentante dei dottorandi.
 9. Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa di studio può usufruire di borse o altre forme di supporto finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del Dottorato.
 10. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con obbligo di restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
 11. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e l'esame finale, ivi compreso il periodo di rinvio, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di dottorando e, fino alla dissertazione pubblica della tesi, mantiene lo status di dottorando con la conseguente possibilità di avvalersi delle strutture necessarie per il completamento dell'attività di studio e di ricerca.
- Il dottorando non in regola con il versamento delle tasse e dei contributi non può svolgere alcuna attività connessa al corso, né essere ammesso a sostenere l'esame finale.

ART. 18 - Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta del Dottorato e di un corso di specializzazione medica, con conseguente riduzione ad un minimo di due anni del corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Dottorato presso lo stesso ateneo in cui frequenta la Scuola di specializzazione;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione medesima;
 - c) il collegio dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato; in caso di parziale sovrapposizione temporale dei due corsi, la borsa di studio di Dottorato viene erogata alla scadenza della borsa di specializzazione.
2. Nel caso di Scuole di specializzazione aggregate, l'Ateneo in cui lo specializzando deve essere ammesso al dottorato deve essere quello dove frequenta la Scuola di specializzazione.

ART. 19 - Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dai Regolamenti dei singoli corsi di Dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Se il dottorando non completa le attività previste e non supera la verifica per il rinnovo della borsa o di altre forme di sostegno finanziario, decade dallo status di dottorando e non può portare a termine il percorso.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. n.40 del 25.1.2018. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero e per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.
3. Una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di Dottorato.
4. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini. Il *budget* per l'attività di ricerca è obbligatorio anche per i dottorandi con altre forme di sostegno finanziario.
6. Il Consiglio di Amministrazione fissa il limite di reddito personale complessivo lordo annuo per poter usufruire delle borse di studio. Il dottorando titolare di borsa che superi il limite di reddito personale, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso.
7. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa, unitamente al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza borsa: in questo caso, deve versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso. La rinuncia alla borsa è da intendere per tutta la durata residua del Dottorato. La parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera della Scuola Superiore e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell'ordine della graduatoria del Dottorato stesso. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 13, comma 8, lett. e), del D. M. n. 45/2013, negli anni di corso

successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

9. I principi di cui al presente art. 19 non si applicano ai borsisti di governi esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

ART. 20 - Finanziamento dei Dottorati

1. L'Ateneo provvede al finanziamento dei corsi di Dottorato, con la procedura di cui ai successivi commi. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei Dottorati attivati dalle Università, che è ripartito con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tra gli Atenei. In relazione a corsi di Dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto dell'apporto di ciascuna alle attività del Dottorato.

2. La Scuola Superiore propone agli Organi Accademici, ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. d) del presente Regolamento, la ripartizione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo, anche tenendo conto:

a) dei criteri individuati dal MIUR per la ripartizione dei finanziamenti ministeriali per i Dottorati attivati dalle Università;

- qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti;
- grado di internazionalizzazione del Dottorato;
- grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del Dottorato sul sistema socio-economico;
- attrattività del Dottorato;
- dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del Dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra Atenei;
- sbocchi professionali dei Dottori di ricerca.

b) del successo del Dottorato nell'accedere ai fondi MIUR destinati:

- al finanziamento diretto di borse di Dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
- al cofinanziamento premiale di borse di Dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
- all'incentivazione di corsi di Dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal MIUR;
- all'incentivazione di corsi di Dottorato svolti in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;
- al finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialità e l'attività di didattica e di ricerca di corsi di Dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione.

3. Una quota fissa delle risorse destinate alle borse finanziate dall'Ateneo, non superiore al 10%, è lasciata all'iniziativa del Rettore, che ne proporrà la destinazione al sostegno di Dottorati di interesse strategico per l'Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione procede all'assegnazione delle risorse necessarie secondo le norme vigenti: i) per l'attivazione dei Dottorati con sede amministrativa nell'Ateneo; ii) per l'adesione dell'Ateneo a Dottorati con sede amministrativa in altro Ateneo; iii) per la partecipazione dell'Ateneo a Consorzi finalizzati all'istituzione di Dottorati.

ART. 21 - Fondo di Ateneo per il funzionamento dei Dottorati

1. Su indicazione della Scuola Superiore, il Senato Accademico propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione alla stessa di adeguate risorse per il

funzionamento dei singoli corsi di Dottorato, nonchè per lo svolgimento delle attività istituzionali da essa svolte. Il fondo per il funzionamento dei Dottorati viene ripartito tra i corsi attivati, anche tenendo conto del numero dei dottorandi, e viene trasferito al Dipartimento di afferenza del Coordinatore del singolo Dottorato o del Responsabile dei curricula, per i Dottorati convenzionati o consorziati.

2. Il fondo è utilizzato esclusivamente per fare fronte alle spese per:

- a) l'organizzazione di seminari e conferenze su temi attinenti il programma del Dottorato, incluse mobilità e indennità di missione dei docenti esterni;
- b) la mobilità dei dottorandi senza borsa e dei dottorandi con borsa iscritti al primo anno, finalizzata alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari attinenti al programma dei Dottorati;
- c) la mobilità dei membri della Commissione di ammissione e della Commissione finale del Dottorato;
- d) il *budget* per l'attività di ricerca dei borsisti iscritti a partire dal secondo anno e di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa, di cui al disposto dell'art. 9, comma 3, del Decreto.

3. I Dipartimenti interessati possono assegnare adeguate risorse aggiuntive per il funzionamento dei Dottorati di loro interesse.

Capo III - NORMA FINALE

ART. 22 - Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di Dottorato dovranno essere accreditati, ai sensi del D.M. n. 45/2013, l'eventuale attivazione di corsi di Dottorato non accreditati può essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna Università nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXVIII ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi è disposta dall'Ateneo previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione, a seguito di verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui all'art. 4 del Decreto.

2. In ogni caso, l'Ateneo provvede a formulare domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di Dottorato di ricerca che intende attivare nell'anno accademico 2013/14 e relativi al XXIX ciclo. La domanda di accreditamento richiede il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, a seguito di verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento di cui all'art. 4 del Decreto.

3. Le prescrizioni di cui al presente Regolamento, adottato ai sensi del Decreto, si applicano ai corsi di dottorato relativi al XXIX ciclo. Ai corsi di dottorato relativi al XXVIII si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo, emanato ai sensi del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

ART.23 – Proprietà dei risultati della ricerca e diritto di autore

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca sono disciplinati dal *“Regolamento sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT)”*, emanato con D.R. n.416 del 24.3.2015; per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio al Codice della Proprietà Industriale (D. L.vo n.30/2005) e successive modifiche e integrazioni.